

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO
(emanato con decreto rettorale 12 marzo 2019 n. 105)

INDICE

TITOLO I - NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Articolo 1 - Natura e finalità del regolamento

Capo I - Disposizioni comuni per il funzionamento degli organi collegiali dell'ateneo

Articolo 2 - Convocazione delle sedute degli organi collegiali

Articolo 3 - Validità delle sedute

Articolo 4 - Modalità di svolgimento delle sedute

Articolo 5 - Sedute in modalità telematica

Articolo 6 - Delibere

Articolo 7 - Verbalizzazione

Capo II - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti

Articolo 8 - Composizione

Capo III - Rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di dipartimento

Articolo 9 - Modalità per l'individuazione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo in consiglio di amministrazione

Articolo 10 - Individuazione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel consiglio di dipartimento

Capo IV - Strutture didattiche e di ricerca

Articolo 11 - Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca, dei centri di servizio o interateneo e dei laboratori di ateneo

Articolo 12 - Afferenza al dipartimento

TITOLO II - NORME SULLE PROCEDURE ELETTORALI

Capo I - Elezioni del rettore

Articolo 13 - Indizione delle elezioni

Articolo 14 - Commissione elettorale e ufficio elettorale

Articolo 15 - Elettorato attivo e passivo

Articolo 16 - Elenchi dell'elettorato attivo

Articolo 17 - Candidature

Articolo 18 - Propaganda elettorale

Articolo 19 - Seggio elettorale

Articolo 20 - Schede elettorali e nullità delle schede e dei voti

Articolo 21 - Operazioni di voto

Articolo 22 - Validità delle votazioni

Articolo 23 - Operazioni di scrutinio

Articolo 24 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione dell'eletto

Articolo 25 - Cessazione anticipata

Capo II - Mozione di sfiducia nei confronti del rettore

Articolo 26 - Procedura di voto per la mozione di sfiducia nei confronti del rettore

Capo III - Elezioni delle rappresentanze nel senato accademico

Articolo 27 - Indizione delle elezioni

Articolo 28 - Commissione elettorale e ufficio elettorale

Articolo 29 - Elettorato attivo e passivo

Articolo 30 - Elenchi dell'elettorato attivo

Articolo 31 - Candidature

Articolo 32 - Seggio elettorale

Articolo 33 - Schede elettorali e nullità delle schede e dei voti

Articolo 34 - Operazioni di voto

Articolo 35 - Validità delle votazioni

Articolo 36 - Operazioni di scrutinio

Articolo 37 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

Articolo 38 - Nomina dei primi dei non eletti ed elezioni suppletive

Capo IV - Elezioni del direttore del dipartimento e dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca del dipartimento

Articolo 39 - Indizione delle elezioni

Articolo 40 - Commissione elettorale e ufficio elettorale

Articolo 41 - Elettorato attivo e passivo

Articolo 42 - Elenchi dell'elettorato attivo

Articolo 43 - Candidature

Articolo 44 - Seggio elettorale

Articolo 45 - Schede elettorali e nullità delle schede e dei voti

Articolo 46 - Operazioni di voto

Articolo 47 - Validità delle votazioni

Articolo 48 - Operazioni di scrutinio

Articolo 49 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

Articolo 50 - Cessazione anticipata

Capo V - Norme finali e di rinvio

Articolo 51 - Norma finale

Articolo 52 - Norma di rinvio

TORNA ALL'INDICE

TITOLO I NORME ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Articolo 1

(Natura e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'articolo 33, comma 2, dello statuto, l'organizzazione e il funzionamento degli organi di governo, le modalità di istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché le procedure elettorali degli organi dell'Università luav di Venezia.

Capo I

Disposizioni comuni per il funzionamento degli organi collegiali dell'ateneo

Articolo 2

(Convocazione delle sedute degli organi collegiali)

1. Gli organi collegiali dell'ateneo sono convocati dal rispettivo presidente, su ordine del giorno da questi fissato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei componenti.
2. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono convocati comunque almeno una volta ogni tre mesi.
3. La convocazione, redatta per iscritto e inviata mediante posta elettronica istituzionale, indica la sede, la data e l'orario della seduta nonché il relativo ordine del giorno, e deve precedere di almeno cinque giorni la data stabilita per le riunioni ordinarie e di almeno ventiquattro ore quella stabilita per le riunioni straordinarie. Nell'impossibilità di utilizzare la posta elettronica, o per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione presso la sede di servizio. La convocazione deve contenere l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica e il termine entro cui deve pervenire da parte dei componenti l'eventuale richiesta di usufruire di tale possibilità, secondo quanto disposto al successivo articolo 5.
4. Non è consentita la discussione di argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno o nelle sue successive integrazioni, che devono comunque essere inviate ai componenti dell'organo collegiale prima della seduta.
5. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, gli argomenti di competenza delle varie componenti sono indicati nell'ordine del giorno e ordinati in modo tale da consentirne di norma la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
6. Almeno due giorni prima della seduta il materiale istruttorio relativo agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili ai componenti dell'organo.

Articolo 3

(Validità delle sedute)

1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono validamente costituiti quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Non concorrono alla determinazione del numero legale delle sedute degli altri organi collegiali gli aventi diritto al voto che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione; comunque le sedute sono valide quando il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
3. L'assenza non giustificata per più di tre volte consecutive determina la decadenza da componente degli organi collegiali dell'ateneo.
4. Non è ammessa la partecipazione per delega.
5. Il presidente verifica preliminarmente il numero legale, che deve permanere per tutta la durata della seduta, la cui verifica può essere richiesta da ciascun componente nel corso della seduta stessa.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento delle sedute)

1. Le sedute non sono pubbliche. In relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno è possibile consentire l'intervento alla seduta su invito del presidente, solo in sede di

TORNA ALL'INDICE

discussione, di persone esterne all'organo, la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.

2. Alle sedute degli organi collegiali dell'ateneo è ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo afferente al servizio amministrativo di supporto, al solo fine di coadiuvare il segretario verbalizzante.

3. La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del segretario verbalizzante. La registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante. I supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, devono essere cancellati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso. I supporti di registrazione devono essere custoditi dal segretario verbalizzante e non devono essere resi disponibili ad altri soggetti anche interni all'ateneo.

4. Nessun componente dell'organo può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado compreso ovvero di coniugio, unione civile o convivenza more uxorio. In tal caso lo stesso è tenuto ad allontanarsi dalla sala della riunione e non è computato nel quorum di validità della seduta e della deliberazione.

5. Ogni componente e comunque ogni partecipante alle sedute degli organi dell'ateneo è tenuto alla riservatezza sul materiale istruttorio messo a disposizione dall'ufficio di riferimento, nonché sull'andamento dei lavori e sulla discussione.

Articolo 5

(Sedute in modalità telematica)

1. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche in modalità telematica quando:
a) uno o più dei componenti intervengano a distanza da luoghi, anche differenti tra di loro, diversi dalla sede fissata nella convocazione, tramite video-conferenza o audio-conferenza;
b) la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente attraverso l'uso e lo scambio della posta elettronica.

2. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione possono svolgersi in modalità telematica solo nella forma prevista al precedente comma 1, lettera a). In questo caso, almeno il presidente e il segretario verbalizzante devono essere presenti nella sede dell'ateneo.

3. Non è consentito lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio di dipartimento.

4. Per consentire la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i componenti dell'organo, è possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione che consentano di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, visionare, ricevere e trasmettere documentazione, garantendo la contestualità dell'esame e della deliberazione.

5. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

6. La richiesta di partecipare alle sedute in modalità telematica deve essere adeguatamente motivata, avere carattere di eccezionalità e indicare lo strumento che il richiedente intende utilizzare e il luogo da cui intende collegarsi.

7. L'accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del presidente dell'organo.

8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in video-conferenza o audio-conferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta o rinviata ad altro giorno.

9. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in video-conferenza o audio-conferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

10. In caso di seduta telematica, svolta nella forma prevista al comma 1, lettera b), la convocazione deve indicare espressamente il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno. I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell'ateneo devono utilizzare l'indirizzo di

TORNA ALL'INDICE

posta elettronica istituzionale. La seduta si ritiene conclusa al ricevimento di tutte le manifestazioni di voto che dovranno essere allegate al verbale.

Articolo 6

(Delibere)

1. Fatti salvi i casi in cui la normativa vigente imponga il voto segreto, le votazioni avvengono in modo palese.
2. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente o dallo statuto. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Gli astenuti non sono considerati tra i voti favorevoli necessari per l'approvazione della deliberazione ma sono comunque computati per la validità della votazione.
3. Le delibere, se non diversamente disposto, sono immediatamente esecutive.

Articolo 7

(Verbalizzazione)

1. Per le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale o da persona da lui delegata.
2. Per le sedute del consiglio di dipartimento le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal coordinatore delle strutture tecniche e amministrative del dipartimento.
3. Il verbale, che deve essere predisposto per ogni seduta di qualsiasi organo collegiale dell'ateneo, riporta:
 - a) data, ora e luogo della seduta;
 - b) ordine del giorno;
 - c) attestazione della regolarità della convocazione;
 - d) indicazione nominativa dei componenti presenti, degli assenti e degli assenti giustificati;
 - e) l'indicazione dell'eventuale partecipazione in modalità telematica con specificazione del luogo di collegamento;
 - f) l'indicazione e la sottoscrizione del presidente e del segretario verbalizzante.
4. Il verbale deve, inoltre, contenere una sintesi della discussione per ciascun argomento all'ordine del giorno, ogni dichiarazione che ciascun componente richieda di verbalizzare, nonché l'esito delle votazioni su ciascun argomento per il quale la medesima sia richiesta, con indicazione nominativa di contrari e astenuti.
5. Dei verbali delle sedute, sottoscritti dal presidente e dal segretario, l'organo competente, controllata la fedeltà della sintesi proposta dal segretario verbalizzante, ne prende atto di norma nel corso della prima seduta utile, salvo che non vi si provveda seduta stante.
6. I verbali sono custoditi dai rispettivi uffici di riferimento, sono pubblici e sono consultabili, se non diversamente e motivatamente stabilito.

Capo II

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti

Articolo 8

(Composizione)

1. Al comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti sono affidati i compiti stabiliti dall'articolo 16 dello statuto.
2. Il comitato ha composizione paritetica ed è formato, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi, da:
 - un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di ateneo;
 - un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, designati congiuntamente dal rettore e dal direttore generale tra i docenti dell'ateneo e tra il personale tecnico e amministrativo e dirigente;
 - altrettanti componenti supplenti, che possono partecipare alle riunioni del comitato solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

TORNA ALL'INDICE

3. Sono componenti del comitato unico di garanzia anche un pari numero di studenti designati dal senato degli studenti al proprio interno, la cui partecipazione deliberativa è limitata alle tematiche relative alla ricerca e allo studio nonché alle funzioni indicate all'articolo 16, comma 4, dello statuto dell'Università luav.
4. Il presidente del comitato unico di garanzia è designato dal rettore, tenuto conto di quanto richiesto dalla normativa vigente per lo specifico ruolo.
5. Il comitato è nominato con provvedimento del direttore generale e dura in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni, salvo diversa disposizione della normativa vigente.
6. I componenti il comitato unico di garanzia possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.
7. Il comitato unico di garanzia disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di apposito regolamento che è approvato dal consiglio di amministrazione ed è emanato con decreto del rettore.

Capo III Rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di dipartimento

Articolo 9

(Modalità per l'individuazione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo in consiglio di amministrazione)

1. Di norma il rappresentante del personale tecnico e amministrativo in consiglio di amministrazione è individuato tra il personale dell'ateneo mediante elezione secondo le procedure definite al successivo Titolo II Capo III per l'elezione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo in senato accademico.
2. In assenza di candidature interne o per altre motivazioni espresse dal personale tecnico e amministrativo dell'ateneo, si procede con l'emanazione e la pubblicazione di un avviso per l'individuazione di un rappresentante esterno con le medesime modalità definite dall'articolo 11 comma 4 dello statuto.

Articolo 10

(Individuazione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel consiglio di dipartimento)

1. Il rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel consiglio di dipartimento è individuato dall'assemblea del personale tecnico e amministrativo assegnato funzionalmente al dipartimento.
2. L'assemblea del personale tecnico e amministrativo è convocata dal direttore del dipartimento ed è presieduta dal coordinatore delle strutture tecniche e amministrative del dipartimento stesso. Prima di individuare il proprio rappresentante, l'assemblea definisce se procedere tramite voto palese o segreto.
3. L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale tecnico e amministrativo assegnato funzionalmente al dipartimento, anche assunto a tempo determinato e in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.
4. L'elettorato passivo è costituito da tutto il personale tecnico e amministrativo assegnato funzionalmente al dipartimento assunto a tempo indeterminato e in servizio alla data delle elezioni. È escluso dall'elettorato passivo il coordinatore delle strutture tecniche e amministrative del dipartimento.
5. Le candidature possono essere presentate anche nel corso dell'assemblea.
6. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
7. Dell'esito dell'assemblea è redatto apposito verbale.
8. Il rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel consiglio di dipartimento è nominato con decreto del direttore del dipartimento, resta in carica per tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, il direttore del dipartimento convoca l'assemblea del personale tecnico e amministrativo assegnato funzionalmente al dipartimento entro trenta giorni dalla cessazione, per l'individuazione di

TORNA ALL'INDICE

un nuovo rappresentante secondo le stesse modalità di cui ai precedenti commi. Il rappresentante individuato resta in carica per la parte residua del mandato.

**Capo IV
Strutture didattiche e di ricerca**

Articolo 11

(Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca, dei centri di servizio o interateneo e dei laboratori di ateneo)

1. L'istituzione e l'attivazione di nuove strutture didattiche e di ricerca, comprese le scuole di specializzazione, i centri di servizio o interateneo e i laboratori di ateneo, è deliberata, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, sulla base di effettive e motivate istanze di carattere scientifico, didattico e organizzativo.
2. La proposta di istituzione e attivazione di nuove strutture didattiche e di ricerca, presentata dal rettore o dal dipartimento, deve esporre le ragioni e i contenuti del progetto di istituzione, e definire gli aspetti organizzativi e finanziari tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché del personale tecnico e amministrativo necessario per il suo funzionamento.
3. La disattivazione di una struttura didattica e di ricerca è deliberata, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, dal consiglio di amministrazione in seguito a una valutazione delle attività e della sostenibilità economica della struttura interessata, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, su proposta del rettore o del dipartimento.

Articolo 12

(Afferenza al dipartimento)

1. Tutti i docenti dell'ateneo afferiscono al dipartimento di culture del progetto.
2. È possibile afferire al dipartimento e contemporaneamente aderire a altre strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo.

**TITOLO II
NORME SULLE PROCEDURE ELETTORALI**

**Capo I
Elezioni del rettore**

Articolo 13

(Indizione delle elezioni)

1. Dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica, il decano dei professori ordinari indice l'elezione per il rinnovo della carica e stabilisce la data per le votazioni da tenersi, anche in giorni diversi, non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 30 luglio, precisandone la sede e l'orario. Contestualmente propone al senato accademico la nomina dei componenti della commissione elettorale.
2. Il decano è il professore ordinario più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, quello con maggiore età anagrafica.
3. In caso di assenza, impedimento o svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 50 del presente regolamento del decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, dello statuto.

Articolo 14

(Commissione elettorale e ufficio elettorale)

1. La commissione elettorale è nominata dal senato accademico ed è composta da:
 - a) il decano;
 - b) un professore ordinario;

TORNA ALL'INDICE

- c) un professore associato;
 - d) un ricercatore;
 - e) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo;
 - f) un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti.
2. La commissione elettorale è presieduta dal decano ed elegge nel proprio ambito un vicepresidente tra i componenti appartenenti alla categoria dei professori di ruolo.
3. Alla commissione elettorale sono affidati i seguenti compiti:
- a) definire le modalità di presentazione delle candidature e degli eventuali programmi elettorali;
 - b) curare ogni iniziativa utile alla promozione e informazione;
 - c) verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;
 - d) valutare gli eventuali ricorsi secondo quanto definito al successivo articolo 24 comma 4, del presente regolamento;
 - e) proclamare l'eletto che sarà successivamente nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
4. La qualifica di componente della commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.
5. L'ufficio elettorale è costituito dal servizio responsabile del procedimento elettorale.
6. All'ufficio elettorale sono affidati i seguenti compiti:
- a) ricevere le candidature da trasmettere alla commissione elettorale
 - b) verificare l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo
 - c) pubblicare gli elenchi elettorali e gli esiti delle votazioni;
 - d) organizzare l'allestimento dei seggi elettorali.
 - e) garantire il supporto alla commissione elettorale.

Articolo 15
(Elettorato attivo e passivo)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello statuto l'elettorato attivo è costituito da:
- a) tutti i professori ordinari, associati e ricercatori anche a tempo determinato, che dispongono di un voto
 - b) i componenti del senato degli studenti, che dispongono di un voto
 - c) il personale tecnico e amministrativo, anche a tempo determinato, in misura ponderata pari al 30% dei voti a disposizione dell'elettorato di cui alla lettera a), secondo le modalità stabilite al successivo articolo 23, comma 3.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo:
- a) i docenti che si trovano in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;
 - b) i docenti collocati fuori ruolo;
 - c) coloro che siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari;
 - d) coloro che si trovino in comando, in distacco o in esonero.
3. L'elettorato passivo è costituito dai professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo, ai sensi della normativa vigente, i docenti:
- a) collocati fuori ruolo;
 - b) sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari.
- Sono inoltre esclusi i docenti che versano in altre situazioni di ineleggibilità espressamente previste dalla legge.
5. Per il candidato che versi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, la candidatura costituisce impegno ad optare per la carica di rettore in caso di nomina.

Articolo 16
(Elenchi dell'elettorato attivo)

1. Gli elenchi dell'elettorato attivo, in ordine alfabetico e suddivisi per qualifica di appartenenza, sono pubblicati nel sito web di ateneo a cura dell'ufficio elettorale.

TORNA ALL'INDICE

2. Gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla commissione elettorale che decide tempestivamente in merito in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 17
(*Candidature*)

1. I professori ordinari che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura alla commissione elettorale secondo le modalità e le tempistiche comunicate con nota del decano.
2. Possono presentare la propria candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare per il tempo pieno, se eletti.
3. L'ufficio elettorale, verificata l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo, pubblica nel sito web di ateneo le candidature presentate in ordine alfabetico.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire fino a tre giorni prima della data prevista per le votazioni mediante comunicazione scritta indirizzata alla commissione elettorale. Dell'eventuale ritiro viene data tempestiva comunicazione, a cura dell'ufficio elettorale, sul sito web di ateneo e presso la sede del seggio elettorale.

Articolo 18
(*Propaganda elettorale*)

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. L'Università luav assicura pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda, mettendo eventualmente a disposizione dei candidati uguali e appositi spazi.
3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Articolo 19
(*Seggio elettorale*)

1. Il seggio elettorale è costituito dal direttore generale con proprio provvedimento.
2. Il seggio è composto almeno dal presidente, il segretario e uno scrutatore individuati tra il personale tecnico e amministrativo.
3. Il presidente individua un vice presidente tra i componenti del seggio.
4. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due dei componenti i seggi, uno dei quali deve essere il presidente o il vice presidente.

Articolo 20
(*Schede elettorali e nullità delle schede e dei voti*)

1. Le schede elettorali sono autenticate da uno dei componenti del seggio.
2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza.
3. È nulla la scheda:
 - a) che sia diversa da quella fornita dal seggio o manchi dell'autenticazione prescritta;
 - b) nella quale il voto non sia stato espresso con la matita copiativa consegnata dal seggio;
 - c) che rechi nominativi per i quali non sia stata presentata o sia stata ritirata la candidatura;
 - d) che rechi segni o scritte;
 - e) nella quale l'elettore abbia espresso più di una preferenza.

Articolo 21
(*Operazioni di voto*)

1. Nella giornata prevista per le votazioni sono ammessi a votare gli elettori che risultano iscritti negli elenchi elettorali.
2. L'elettore può votare successivamente all'identificazione mediante un valido documento o per conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio.
3. Dell'avvenuta votazione si fa menzione mediante firma dell'elettore sugli elenchi elettorali.
4. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.

TORNA ALL'INDICE

5. Le operazioni di voto sono pubbliche e avvengono garantendo la segretezza del voto.
6. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina da un elettore, che abbia già votato nel medesimo seggio. Un componente del seggio annota l'avvenuto accompagnamento. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. L'impedimento, qualora non evidente, dovrà essere documentato da un certificato medico.

Articolo 22
(Validità delle votazioni)

1. Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta dell'elettorato di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) dello statuto.

Articolo 23
(Operazioni di scrutinio)

1. Al termine delle operazioni di voto, il seggio, verificato il raggiungimento del quorum, procede allo spoglio delle schede e allo scrutinio dei voti. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. Il seggio procede a scrutinare separatamente le schede votate dalle diverse categorie di personale, iniziando dallo spoglio delle schede votate dai professori ordinari, associati, dai ricercatori anche a tempo determinato e dai componenti del senato degli studenti.
3. Successivamente il seggio procede allo spoglio delle schede votate dal personale tecnico e amministrativo. Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2 dello statuto, i voti disponibili da parte del personale tecnico-amministrativo e dirigente sono trasformati in un numero di voti equivalenti pari al 30% dei voti disponibili da parte dei professori ordinari e associati e dei ricercatori anche a tempo determinato aventi diritto:

$$[(\text{professori} + \text{ricercatori}) * 30\% = \text{voti equivalenti pta}]$$
 Il voto ponderato del personale tecnico e amministrativo si ottiene moltiplicando ciascun voto espresso da tale categoria per un coefficiente calcolato nel seguente modo:

$$\text{totale voti equivalenti/pta avente diritto al voto} = \text{coefficiente di riferimento.}$$
 La somma dei voti ottenuti da ciascun candidato, come sopra calcolata, è arrotondata all'intero più vicino.
4. Il rettore è eletto secondo le modalità indicate nell'articolo 6, comma 4 dello statuto di ateneo.
5. Al termine delle operazioni di scrutinio il seggio provvede alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni e all'immediata trasmissione delle schede votate, di quelle non utilizzate, delle liste elettorali e dei verbali all'ufficio elettorale.

Articolo 24
(Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione dell'eletto)

1. L'ufficio elettorale verifica i risultati pervenuti dal seggio e accerta il raggiungimento del quorum prescritto.
2. Qualora il quorum non sia stato raggiunto, l'ufficio elettorale ne dà immediata comunicazione al presidente della commissione elettorale e provvede ad informare tempestivamente l'elettorato tramite il sito web di ateneo e l'utilizzo della posta elettronica, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto negli orari e nelle date previste nella nota di indizione.
3. Qualora il quorum sia stato raggiunto, l'ufficio elettorale ne dà immediata comunicazione al presidente della commissione elettorale e rende immediatamente pubblici i risultati delle votazioni mediante pubblicazione nel sito web di ateneo e attraverso la posta elettronica.
4. Eventuali ricorsi relativi a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali debbono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla commissione elettorale, che decide a riguardo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.
5. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4 la commissione elettorale redige il verbale dell'attività compiuta, che trasmette tempestivamente all'ufficio elettorale, e proclama eletto il rettore. Di tutto il materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.

TORNA ALL'INDICE

6. In seguito alla proclamazione dell'eletto, l'amministrazione trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la documentazione relativa al procedimento elettorale ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro con il quale si dispone la nomina del rettore.

Articolo 25
(Cessazione anticipata)

1. In caso di cessazione anticipata dalla carica, per qualsiasi motivo, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dall'indizione secondo le stesse modalità di cui ai precedenti articoli.
2. Fino al rinnovo della carica, le funzioni del rettore sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione e all'adozione di atti urgenti e indifferibili, dal prorettore vicario.
3. In caso di anticipata cessazione del mandato del rettore, e durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il senato accademico e il consiglio di amministrazione operano in regime di ordinaria amministrazione.

Capo II
Mozione di sfiducia nei confronti del rettore

Articolo 26
(Procedura di voto per la mozione di sfiducia nei confronti del rettore)

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 6 dello statuto, non meno di due terzi dei componenti del senato accademico può sottoporre al voto del corpo elettorale una mozione di sfiducia nei confronti del rettore.
La mozione di sfiducia deve essere presentata in forma scritta, sottoscritta e motivata al decano dell'ateneo che convoca, entro i successivi dieci giorni, una apposita seduta del senato accademico a cui non partecipa il rettore.
In tale seduta, il senato accademico, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, calcolata escludendo dal conteggio il rettore, delibera sulla approvazione della mozione di sfiducia e sull'eventuale adozione delle misure cautelari ritenute necessarie, compresa l'attribuzione delle funzioni del rettore, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, al prorettore vicario.
Dal giorno successivo alla delibera del senato accademico, il rettore può presentare al decano controdeduzioni e documenti.
2. In caso di non approvazione della proposta di mozione di sfiducia da parte del senato accademico, è disposta l'archiviazione del procedimento.
3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato accademico, il decano dell'ateneo, dopo trenta giorni, indice le votazioni sulla mozione stessa che devono svolgersi secondo quanto indicato all'articolo 8, comma 6 dello statuto di ateneo.
4. Nella nota di indizione sono indicate la data per le operazioni di voto, la sede, l'orario e la composizione della commissione elettorale. Alla commissione elettorale è affidato il compito di garantire la necessaria pubblicità delle operazioni elettorali, verificarne il corretto svolgimento e valutare gli eventuali ricorsi secondo le modalità previste al precedente articolo 23, comma 4.
5. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del direttore generale con le stesse modalità di cui all'articolo 19 del presente regolamento.
6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; qualora non risulti raggiunto il quorum necessario, il decano dichiara archiviato il procedimento e revoca le eventuali misure cautelari emesse.
7. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale di cui all'articolo 6, comma 2 dello statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti esprimibili, tenendo conto della ponderazione del voto espresso dal personale tecnico e amministrativo.
8. Degli esiti delle operazioni di voto l'ufficio elettorale ne dà immediata comunicazione al presidente della commissione elettorale e li rende immediatamente pubblici mediante pubblicazione nel sito web di ateneo e attraverso la posta elettronica.

TORNA ALL'INDICE

9. Eventuali ricorsi relativi a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali debbono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla commissione elettorale, che decide al riguardo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.

10. Qualora, all'esito della procedura di voto, la mozione di sfiducia non sia approvata, scaduti i termini per la valutazione degli eventuali ricorsi, il decano dichiara la conclusione del procedimento, conferma il rettore in carica e revoca le eventuali misure cautelari emesse. Contestualmente dichiara lo scioglimento del senato accademico. La procedura elettorale per il rinnovo del senato accademico è indetta dal rettore e deve svolgersi entro sessanta giorni.

11. Qualora, all'esito della procedura di voto, la mozione di sfiducia sia approvata, scaduti i termini per la valutazione degli eventuali ricorsi, il decano dell'ateneo dichiara la conclusione del procedimento e la decadenza del rettore dalla sua carica, ne dà formale comunicazione al Ministro e provvede ad indire le elezioni del nuovo rettore entro trenta giorni. Fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni del rettore sono svolte dal prorettore vicario.

Capo III

Elezioni delle rappresentanze nel senato accademico

Articolo 27

(Indizione delle elezioni)

1. Almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato delle rappresentanze dei docenti di ruolo e del personale tecnico e amministrativo in senato accademico di cui all'articolo 9, comma 1, lettere f) e h) dello statuto, il rettore indice, con proprio provvedimento, le elezioni per l'individuazione di tali rappresentanze.
2. Il provvedimento di indizione stabilisce la data per le operazioni di voto, da tenersi entro e non oltre il mese di settembre, le sedi e l'orario nonché la composizione della commissione elettorale e le modalità di presentazione delle candidature.
3. Il provvedimento di indizione è pubblicato sul sito web di ateneo.

Articolo 28

(Commissione elettorale e ufficio elettorale)

1. La commissione elettorale è composta da:
 - a) un professore ordinario con funzioni di presidente;
 - b) un professore associato;
 - c) un ricercatore;
 - d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.
2. La commissione elettorale può eleggere nel proprio ambito un vice-presidente tra i componenti appartenenti alla categoria dei docenti.
3. Alla commissione elettorale sono affidati i seguenti compiti:
 - a) curare ogni iniziativa utile alla promozione e informazione;
 - b) verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;
 - c) valutare gli eventuali ricorsi secondo quanto definito al precedente articolo 23 comma 4, del presente regolamento.
 - d) proclamare gli eletti che saranno successivamente nominati con decreto del rettore.
4. La qualifica di componente della commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.
5. L'ufficio elettorale è costituito dal servizio responsabile del procedimento elettorale.
6. All'ufficio elettorale sono affidati i seguenti compiti:
 - a) ricevere le candidature da trasmettere alla commissione elettorale;
 - b) verificare l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo;
 - c) pubblicare gli elenchi elettorali e gli esiti delle votazioni;
 - d) organizzare l'allestimento dei seggi elettorali;
 - e) garantire il supporto alla commissione elettorale.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 29
(*Elettorato attivo e passivo*)

1. L'elettorato attivo spetta rispettivamente:
 - a tutti i professori ordinari e associati nonché a tutti i ricercatori anche a tempo determinato per l'elezione della rappresentanza dei docenti di ruolo;
 - al personale tecnico e amministrativo assunto anche a tempo determinato per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo:
 - a) i docenti che si trovano in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;
 - b) i docenti collocati fuori ruolo;
 - c) coloro che siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari;
 - d) coloro che si trovino in comando, in distacco o in esonero.
3. L'elettorato passivo spetta rispettivamente:
 - a tutti i professori ordinari e associati nonché a tutti i ricercatori a tempo indeterminato per l'elezione della rappresentanza dei docenti di ruolo;
 - al personale tecnico e amministrativo assunto a tempo indeterminato per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo, ai sensi della normativa vigente, coloro che:
 - a) non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo;
 - b) siano collocati fuori ruolo;
 - c) siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari.

Sono inoltre esclusi coloro che versano in altre situazioni di ineleggibilità espressamente previste dalla legge e dall'articolo 41 comma 4 dello statuto compresi coloro i quali sono stati componenti di diritto.
5. Per il candidato che versi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dall'articolo 38 comma 2 dello statuto, la candidatura costituisce impegno ad optare per la carica di componente del senato accademico in caso di nomina.

Articolo 30
(*Elenchi dell'elettorato attivo*)

1. Gli elenchi dell'elettorato attivo, in ordine alfabetico e suddivisi per qualifica di appartenenza, sono pubblicati nel sito web di ateneo a cura dell'ufficio elettorale.
2. Fino al giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al direttore generale che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentiti gli uffici competenti, e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 31
(*Candidature*)

1. Coloro che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura alla commissione elettorale secondo le modalità e le tempistiche definite nel decreto rettorale di indizione.
2. Possono presentare la propria candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare per il tempo pieno, se eletti.
3. L'ufficio elettorale, verificata l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo, pubblica nel sito web di ateneo le candidature presentate in ordine alfabetico.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire fino a tre giorni prima della data fissata per le votazioni mediante comunicazione scritta indirizzata alla commissione elettorale. Dell'eventuale ritiro viene data tempestiva comunicazione, a cura dell'ufficio elettorale, nel sito web di ateneo e presso la sede del seggio elettorale.
5. Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, la composizione degli organi dell'ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche.

TORNA ALL'INDICE

A tal fine ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da almeno un terzo dei candidati. Nel caso in cui le candidature del genere meno rappresentato siano inferiori a un terzo del totale, viene disposta per una sola volta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature limitatamente al genere meno rappresentato. Qualora allo scadere del nuovo termine le candidature del genere meno rappresentato permangano inferiori a un terzo, si procede con le votazioni.

Articolo 32
(Seggio elettorale)

1. Il seggio elettorale è costituito dal direttore generale con proprio provvedimento.
2. Il seggio è composto almeno dal presidente, il segretario e uno scrutatore individuati tra il personale tecnico e amministrativo.
3. Il presidente individua un vice presidente tra i componenti del seggio.
4. Coloro che abbiano presentato la propria candidatura per l'elezione delle rappresentanze di cui al presente capo, non possono essere nominati quali componenti di seggio elettorale.
5. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due dei componenti i seggi, uno dei quali deve essere il presidente o il vice presidente.

Articolo 33
(Schede elettorali e nullità delle schede e dei voti)

1. Le schede elettorali sono autenticate da uno dei componenti del seggio.
2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza.
3. È nulla la scheda:
 - a) che sia diversa da quella fornita dal seggio o manchi dell'autenticazione prescritta;
 - b) nella quale il voto non sia stato espresso con la matita copiativa consegnata dal seggio;
 - c) che rechi nominativi per i quali non sia stata presentata o sia stata ritirata la candidatura;
 - d) che rechi segni o scritte;
 - e) nella quale l'elettore abbia espresso più di una preferenza.

Articolo 34
(Operazioni di voto)

1. Nella giornata prevista per le votazioni sono ammessi a votare gli elettori che risultano iscritti negli elenchi elettorali.
2. L'elettore può votare successivamente all'identificazione mediante un valido documento o per conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio.
3. Dell'avvenuta votazione si fa menzione mediante firma dell'elettore sugli elenchi elettorali.
4. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.
5. Le operazioni di voto sono pubbliche e avvengono garantendo la segretezza del voto.
6. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina da un elettore, che abbia già votato nel medesimo seggio. Un componente del seggio annota l'avvenuto accompagnamento. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. L'impedimento, qualora non evidente, dovrà essere documentato da un certificato medico.

Articolo 35
(Validità delle votazioni)

1. La votazione per l'elezione delle rappresentanze definite dal presente capo è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori.
2. L'invalidità delle votazioni relative all'elezione di una delle rappresentanze di cui al presente capo non pregiudica la validità delle votazioni relative all'altra componente elettiva. Qualora una votazione non risultasse valida, le elezioni per tali rappresentanze sono reindette entro trenta giorni dal rettore che ne fissa lo svolgimento non oltre sessanta giorni dall'indizione secondo le stesse modalità di cui ai precedenti articoli.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 36
(Operazioni di scrutinio)

1. Al termine delle operazioni di voto, il seggio elettorale verificato il raggiungimento del quorum procede allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni e all'immediata trasmissione delle schede votate, di quelle non utilizzate, delle liste elettorali e dei verbali all'ufficio elettorale che rende pubblici i risultati delle votazioni.

2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

3. Per la rappresentanza dei docenti di ruolo risultano eletti i primi tre che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti il docente è dichiarato eletto secondo il ruolo ricoperto secondo il seguente ordine:

- professore ordinario;
- professore associato;
- ricercatore.

In caso di ulteriore parità è eletto il docente che ha maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza o, in caso di ulteriore parità, il docente con maggiore anzianità anagrafica.

4. Per la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 37
(Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti)

1. L'ufficio elettorale verifica i risultati pervenuti dal seggio e accerta il raggiungimento del quorum prescritto.

2. Qualora il quorum non sia stato raggiunto, l'ufficio elettorale ne dà immediata comunicazione al rettore che, ai sensi del precedente articolo 34, comma 2, provvede a reindire le elezioni per la componente per la quale non sia stato raggiunto il quorum.

3. Qualora il quorum sia stato raggiunto, la commissione elettorale rende immediatamente pubblici i risultati delle votazioni mediante pubblicazione nel sito web di ateneo.

4. La mancata elezione di una delle componenti del senato accademico non impedisce il funzionamento del senato stesso, la cui composizione corrisponde al numero dei componenti effettivamente eletti, fino al verificarsi dell'elezione della componente mancante. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei componenti del senato accademico risulti inferiore a due terzi dei componenti ordinariamente previsti.

5. La commissione elettorale redige il verbale dell'attività compiuta che trasmette tempestivamente all'ufficio elettorale unitamente al verbale di seggio e alle schede elettorali. Di tutto il materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato degli eletti.

6. Eventuali ricorsi relativi a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali debbono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla commissione elettorale, che decide a riguardo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.

7. Decorsi i termini di cui al precedente comma 5, la commissione elettorale proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del rettore.

Articolo 38
(Nomina dei primi dei non eletti ed elezioni suppletive)

1. Coloro che rassegnino le proprie dimissioni o decadano a qualsiasi titolo dal mandato, sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle votazioni indette con il decreto rettorale di cui all'articolo 26.

2. Nel caso in cui siano esaurite le graduatorie dei non eletti, il rettore indice elezioni suppletive con proprio decreto entro trenta giorni e ne fissa lo svolgimento non oltre sessanta giorni dall'indizione. Coloro che risultino eletti restano in carica per la parte residua del mandato del senato accademico.

3. Nel semestre precedente alla scadenza del mandato, non si procede alle elezioni suppletive e il seggio resta vacante.

TORNA ALL'INDICE

Capo IV

Elezioni del direttore del dipartimento e dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca del dipartimento

Articolo 39

(Indizione delle elezioni)

1. Almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato, il decano convoca con nota scritta il consiglio di dipartimento per le elezioni del direttore del dipartimento e dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca del dipartimento, e stabilisce la data per le votazioni da tenersi anche in giorni diversi, ma contemporaneamente per tutte le cariche, e comunque entro il mese di settembre, precisandone la sede e l'orario. Contestualmente propone al consiglio di dipartimento la nomina dei componenti della commissione elettorale.
2. Il decano è il professore ordinario più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, quello con maggiore età anagrafica.
3. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.

Articolo 40

(Commissione elettorale e ufficio elettorale)

1. La commissione elettorale è nominata dal consiglio di dipartimento ed è composta da:
 - a) il decano;
 - b) un professore ordinario;
 - c) un professore associato;
 - d) un ricercatore;
 - e) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo;
 - f) un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti.
2. La commissione elettorale è presieduta dal decano ed elegge nel proprio ambito un vicepresidente tra i componenti appartenenti alla categoria dei professori di ruolo.
3. Alla commissione elettorale sono affidati i seguenti compiti:
 - a) definire le modalità di presentazione delle candidature e degli eventuali programmi elettorali;
 - b) curare ogni iniziativa utile alla promozione e informazione;
 - c) verificare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali;
 - d) valutare gli eventuali ricorsi secondo quanto definito al precedente articolo 23 comma 4, del presente regolamento;
 - e) proclamare gli eletti che saranno successivamente nominati con decreto del rettore.
4. La qualifica di componente della commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni.
5. L'ufficio elettorale è costituito dal servizio responsabile del procedimento elettorale.
6. All'ufficio elettorale sono affidati i seguenti compiti:
 - a) ricevere le candidature da trasmettere alla commissione elettorale
 - b) verificare l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo
 - c) pubblicare gli elenchi elettorali e gli esiti delle votazioni;
 - d) organizzare l'allestimento dei seggi elettorali.
 - e) garantire il supporto alla commissione elettorale.

Articolo 41

(Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di dipartimento di cui all'articolo 24, comma 2, dello statuto.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo:
 - a) i docenti che si trovano in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;
 - b) i docenti collocati fuori ruolo;
 - c) coloro che siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari;
 - d) coloro che si trovino in comando, in distacco o in esonero.

TORNA ALL'INDICE

3. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

4. Sono esclusi dall'elettorato passivo, ai sensi della normativa vigente, i docenti:

- a) collocati fuori ruolo;
- b) sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari.

Sono inoltre esclusi i docenti che versano in altre situazioni di ineleggibilità espressamente previste dalla legge.

5. Per il candidato che versi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dagli articoli 23 comma 8 e 25 comma 6 dello statuto, la candidatura costituisce impegno ad optare per la carica di direttore in caso di nomina.

Articolo 42

(Elenchi dell'elettorato attivo)

- 1. Gli elenchi dell'elettorato attivo, in ordine alfabetico e suddivisi per qualifica di appartenenza, sono pubblicati nel sito web di ateneo a cura dell'ufficio elettorale.
- 2. Gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla commissione elettorale che decide tempestivamente in merito in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 43

(Candidature)

- 1. I professori di cui al precedente articolo 40, comma 3 che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura alla commissione elettorale secondo le modalità e le tempistiche definite nella nota del decano.
- 2. Possono presentare la propria candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare per il tempo pieno, se eletti.
- 3. Ogni professore può presentare la propria candidatura anche per più di una carica, salvo impegnarsi a optare per una di esse all'esito delle elezioni.
- 4. L'ufficio elettorale, verificata l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo, pubblica nel sito web di ateneo le candidature presentate in ordine alfabetico.
- 5. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire fino a tre giorni prima della data prevista per le votazioni mediante comunicazione scritta indirizzata alla commissione elettorale. Dell'eventuale ritiro viene data tempestiva comunicazione, a cura dell'ufficio elettorale, nel sito web di ateneo e presso la sede del seggio elettorale.

Articolo 44

(Seggio elettorale)

- 1. Il seggio elettorale è costituito dal direttore generale con proprio provvedimento.
- 2. Il seggio è composto almeno dal presidente, il segretario e uno scrutatore individuati tra il personale tecnico e amministrativo.
- 3. Il presidente individua un vice presidente tra i componenti del seggio.
- 4. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due dei componenti i seggi, uno dei quali deve essere il presidente o il vice presidente.

Articolo 45

(Schede elettorali e nullità delle schede e dei voti)

- 1. Le schede elettorali, distinguibili per ciascuna delle cariche da eleggere, sono autenticate da uno dei componenti del seggio.
- 2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza per ciascuna delle cariche da eleggere.
- 3. È nulla la scheda:
 - a) che sia diversa da quella fornita dal seggio o manchi dell'autenticazione prescritta;
 - b) nella quale il voto non sia stato espresso con la matita copiativa consegnata dal seggio;
 - c) che rechi nominativi per i quali non sia stata presentata o sia stata ritirata la candidatura per quella carica specifica;

TORNA ALL'INDICE

- d) che rechi segni o scritte;
- e) nella quale l'elettore abbia espresso più di una preferenza.

Articolo 46
(Operazioni di voto)

1. Nelle giornate previste per le votazioni sono ammessi a votare gli elettori che risultano iscritti negli elenchi elettorali.
2. L'elettore può votare successivamente all'identificazione mediante un valido documento o per conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio.
3. Dell'avvenuta votazione si fa menzione mediante firma dell'elettore sugli elenchi elettorali.
4. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.
5. Le operazioni di voto sono pubbliche e avvengono garantendo la segretezza del voto.
6. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina da un elettore, che abbia già votato nel medesimo seggio. Un componente del seggio annota l'avvenuto accompagnamento. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. L'impedimento, qualora non evidente, dovrà essere documentato da un certificato medico.

Articolo 47
(Validità delle votazioni)

1. Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 37, comma 5 dello statuto di ateneo.

Articolo 48
(Operazioni di scrutinio)

1. Al termine delle operazioni di voto, il seggio elettorale verificato il raggiungimento del quorum procede allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti, alla redazione dei verbali dei risultati delle elezioni e all'immediata trasmissione delle schede votate, di quelle non utilizzate, delle liste elettorali e dei verbali all'ufficio elettorale che rende pubblici i risultati delle votazioni.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. Il direttore del dipartimento e i direttori di sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, dello statuto sono eletti dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti in quella successiva. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.

Articolo 49
(Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti)

1. L'ufficio elettorale verifica i risultati pervenuti dal seggio e accerta il raggiungimento del quorum prescritto.
2. Qualora il quorum non sia stato raggiunto, l'ufficio elettorale ne dà immediata comunicazione al decano, affinché ne venga data tempestiva informazione tramite il sito web di ateneo, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto nelle date previste.
3. Qualora il quorum sia stato raggiunto, l'ufficio elettorale rende immediatamente pubblici i risultati delle votazioni mediante pubblicazione nel sito web di ateneo.
4. Eventuali ricorsi relativi a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali debbono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla commissione elettorale, che decide a riguardo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.
5. La commissione elettorale redige il verbale dell'attività compiuta che trasmette tempestivamente all'ufficio elettorale unitamente al verbale di seggio e alle schede elettorali. Di tutto il materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato degli eletti.

TORNA ALL'INDICE

6. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4, il direttore del dipartimento e i direttori di sezione sono proclamati eletti dal decano del dipartimento e sono nominati con decreto del rettore.

Articolo 50

(Cessazione anticipata)

1. In caso di cessazione anticipata dalla carica di direttore del dipartimento o direttore di sezione, per qualsiasi motivo, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non oltre sessanta giorni dall'indizione secondo le stesse modalità di cui ai precedenti articoli.
2. Fino al rinnovo della carica di direttore di dipartimento le funzioni ad esso assegnate sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione e all'adozione di atti urgenti e indifferibili, dal decano dei professori ordinari del dipartimento.
3. Fino al rinnovo della carica di direttore di sezione le funzioni ad esso assegnate sono esercitate dal direttore del dipartimento.
4. In caso di anticipata cessazione del mandato del direttore del dipartimento, e durante il periodo di reggenza, il decano partecipa alle sedute del senato accademico esclusivamente in qualità di uditore senza diritto di voto.

Capo V

Norme finali e di rinvio

Articolo 51

(Norma finale)

1. Per tutte le elezioni disciplinate dal presente regolamento è previsto di norma l'utilizzo della modalità di voto cartacea. Qualora sia possibile adottare una procedura idonea a garantire la segretezza, la certezza e l'unicità del voto, le operazioni di voto possono essere anche telematiche e sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 52

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non definito dai precedenti articoli del presente regolamento in merito al rinnovo degli organi elettivi delle strutture dell'ateneo per la didattica e la ricerca e tenuto conto della disciplina stabilita al Titolo III dello statuto, si rinvia ai regolamenti di organizzazione di ciascuna struttura.